

Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dall'influenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia

del 9 aprile 2021 (Stato 15 aprile 2021)

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoversi 1 e 2 lettera b della legge
del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie;
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza
del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE,
ordina:*

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina misure di protezione del pollame da cortile dall'influenza aviaria e stabilisce i territori in cui si applicano tali misure (territori disciplinati).

² Disciplina l'esportazione dalla Svizzera di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, uova di trasformazione e da consumo e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

Art. 2 Territori disciplinati

I territori disciplinati sono stabiliti nell'allegato.

Art. 3 Misure

¹ Nei territori disciplinati si applicano le seguenti misure:

- a. la stabulazione di pollame da cortile nuovo e l'uscita di pollame da cortile sono vietate;
- b. i mercati e le manifestazioni con pollame da cortile sono vietati;
- c. il trasporto di liquame e letame di pollame da cortile dai territori disciplinati è vietato.

² In deroga al capoverso 1 lettera a il veterinario cantonale può autorizzare:

- a. la stabulazione di nuovi effettivi e l'uscita di effettivi;

RU 2021 203

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

- b. il trasporto di pollame da cortile destinato alla macellazione diretta all'interno o al di fuori del territorio disciplinato; se la macellazione viene effettuata in un altro Cantone, è inoltre necessario il consenso del veterinario cantonale competente.

Art. 4 Notifiche

¹ Nei territori disciplinati gli avicoltori con 100 o più volatili devono immediatamente notificare al veterinario cantonale quanto segue:

- a. una diminuzione dell'assunzione di mangime e acqua o della deposizione di uova superiore al 20 per cento nell'arco di tre giorni;
- b. un aumento del tasso di mortalità superiore al 3 per cento in una settimana.

² Nei territori disciplinati gli avicoltori con meno di 100 volatili devono notificare al veterinario cantonale il decesso di due o più animali nell'arco di una giornata.

Art. 5 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame

Su ordine dell'USAV, il veterinario cantonale esegue controlli a campione dei virus dell'influenza A nelle aziende detentrici di pollame nei territori disciplinati.

Art. 6 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova

¹ L'esportazione dalla Svizzera di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova è vietata.

² Il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di pollame da cortile vivo destinato alla macellazione diretta, previo consenso dell'autorità del luogo di destinazione.

Art. 7 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione nonché sottoprodotti di origine animale

¹ L'esportazione di carne di pollame dalla Svizzera è vietata a meno che non sia sottoposta a uno dei trattamenti termici conformi all'allegato III della direttiva 2002/99/CE³ che distruggono l'agente dell'influenza aviaria.

² L'esportazione dalla Svizzera di uova da consumo e di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi il letame e il liquame, è vietata.

³ In deroga al capoverso 2 è ammessa l'esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, se:

³ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

- a. sono sottoposti a uno dei metodi di trasformazione conformi all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011⁴ o ad un altro trattamento termico che distrugge l'agente dell'influenza aviaria; e
- b. l'autorità del luogo di destinazione ne ha dato il suo consenso.⁵

Art. 8 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2021 e si applica, fatto salvo il capoverso 2, fino al 30 aprile 2021.

² Gli articoli 6 e 7 si applicano fino al 18 aprile 2021.

⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

⁵ Introdotto dal n. 1 dell'O dell'USAV del 14 apr. 2021. in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 208).

Allegato
(art. 2)

Territori disciplinati

I seguenti Comuni sono territori disciplinati secondo la presente ordinanza.

Cantone di Argovia

Böttstein

Bözberg

Bözen

Effingen

Eiken

Elfingen

Frick

Full-Reuenthal

Gansingen

Gipf-Oberfrick

Hellikon

Herznach

Hornussen

Kaiseraugst

Kaisten

Laufenburg

Leibstadt

Leuggern

Magden

Mandach

Mettauertal

Möhlin

Mönthal

Mumpf

Münchwilen (AG)

Obermumpf

Oeschgen

Olsberg

Remigen
Rheinfelden
Riniken
Rüfenach
Schupfart
Schwaderloch
Sisseln
Stein (AG)
Ueken
Villigen
Wallbach
Wegenstetten
Wittnau
Wölflinswil
Zeihen
Zeiningen
Zuzgen

Cantone di Basilea Campagna

Anwil
Arisdorf
Böckten
Buus
Hemmiken
Hersberg
Maisprach
Nusshof
Ormalingen
Rickenbach (BL)
Rothenfluh
Sissach
Wintersingen

Cantone di Sciaffusa

Bargen

Beggingen

Gächlingen

Hallau

Hemmental (frazione di Sciaffusa)

Merishausen

Oberhallau

Schleitheim

Siblingen